



SENT. 179/2024

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 179/2024

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 61070 del registro di segreteria, promosso

da:

NANO Giuseppe, nato a Omegna (NO), (NNAGPP48L06G062I),

rappresentato e difeso, in via tra loro anche disgiunta, dall'Avv.

Prof. Riccardo Villata (CF. VLLRCR41M17G337N – pec:

riccardo.villata@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. Andreina Degli

Esposti (C.F. DGLNRN60H57A944J – pec:

andreina.degliestposti@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Alberto

Rho (C.F. RHOLRT59D01F205M – pec:

alberto.rho@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso

il loro Studio in Roma, via G. Caccini, 1;

contro

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t., nella sua sede a Roma, in via
Antonio Baiamonti, n. 25

per la revocazione

della sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda
giurisdizionale di appello, n. 186 in data 7 luglio 2023.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 marzo 2024, con
l'assistenza del Segretario di udienza, dott. Giovanni Luca
Triolo, la relatrice Cons. Ilaria A. Chesta, l'avv. Angela Sarli, in
sostituzione dell'avv. Villata Riccardo, per il ricorrente e il
V.P.G. Fabrizio Cerioni, in rappresentanza della Procura
generale.

Esaminati il ricorso per revocazione, le conclusioni della
Procura generale, gli altri atti e i documenti del fascicolo di
causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza oggetto del ricorso per revocazione questa
Sezione ha rigettato l'appello proposto dal signor Giuseppe
NANO avverso la sentenza pronunciata dalla Sezione
giurisdizionale per la regione Lombardia, n. 100/2022 del 11
aprile 2022, con la quale, in parziale accoglimento dell'atto di
citazione, il giudice di primo grado aveva condannato il
convenuto al risarcimento del danno di euro 1.649.006,56
(comprensivo di rivalutazione monetaria), oltre interessi legali e
spese di giudizio, per aver svolto, nell'indicato arco temporale,

attività professionale esterna incompatibile e, comunque, non autorizzata, senza riversare i relativi compensi all'Ateneo; ha rigettato, invece, la domanda relativa al danno cd. differenziale per assenza di prova della dispersione di energie lavorative da parte del docente nei confronti dell'Ateneo.

2. Avverso la sentenza aveva proposto appello il Prof. Nano deducendo i seguenti motivi: 1. ***“Errata valutazione dell’eccezione di parziale prescrizione – piena conoscibilità dei fatti da parte dell’amministrazione – insussistenza dell’occultamento doloso del danno”***.

Secondo l'appellante, non vi sarebbe stato alcun occultamento doloso del danno, non essendo stata realizzata alcuna specifica azione od omissione volta a nascondere all'Ateneo gli incarichi svolti. Il prof. Nano avrebbe esercitato l'attività esterna apertamente, essendo titolare di partita IVA e avendo puntualmente presentato all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni reddituali, comprensive degli introiti derivanti dalle prestazioni contestate dalla Procura regionale. Tanto più che gli incarichi oggetto di causa riguardavano attività resa in qualità di *“consulente tecnico di parte”* nell'ambito di procedimenti giurisdizionali civili e penali; attività questa che, per sua natura, si svolgeva in modo manifesto, a seguito di formale nomina autorizzata dal giudice competente, mediante il deposito di atti in giudizio e con la partecipazione a udienze pubbliche. Ha contestato, inoltre, che la mera elusione

dell'obbligo di comunicazione all'Ateneo possa integrare, nello specifico, un'ipotesi di "occultamento doloso". 2. ***"Errata qualificazione dell'attività svolta dal prof. Nano come avente natura libero - professionale ed in quanto tale vietata"***. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di tale circostanza che risulterebbe, invece, decisiva ai fini della qualificazione dell'attività come non libero-professionale poiché l'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980 fa espressamente salve le *"perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca"*. Esisterebbe, pertanto, stretta contiguità fra i ruoli di C.T.U. e C.T.P, quale espressione del diritto alla difesa garantito dalla Costituzione. Nella specie, difetterebbe anche il presupposto dell'organizzazione, atteso che le prestazioni sono state rese a titolo personale, senza allestimento e coordinamento di mezzi e persone preordinati al loro espletamento. 3. ***"Errata imputazione del preteso pregiudizio erariale in capo al convenuto a titolo di dolo. Omessa prova del dolo soggettivo e sua insussistenza - buona fede del convenuto"***. L'appellante lamenta altresì l'erronea imputazione della responsabilità a titolo di dolo affermata in sentenza, stante *"l'indiscutibile incertezza interpretativa della normativa in questione che esclude senza dubbio alcuno la sua asserita 'evidenza' percepibile addirittura 'da qualunque docente'"*. Richiama, a tal fine, l'art. 6, comma

10, della legge n. 240/2010 (c.d. “legge Gelmini”) che ha liberalizzato lo svolgimento delle consulenze; l’art. 11 del d.P.R. n. 382/1980 che fa espressamente salve “le perizie giudiziarie”; l’art. 3 del Regolamento d’Ateneo del 2011; le avvertenze dell’Università risultanti dalla schermata video del sito internet relativa all’anno accademico 2012-2013, sulla non necessità del nulla-osta del Preside all’indomani della legge Gelmini; gli atti interpretativi del M.I.U.R. del 2018 e 2019 sulla libera espletabilità delle consulenze. Alla stregua delle indicate circostanze non potrebbe ravvisarsi alcun contegno doloso e nemmeno gravemente colposo in capo a un ingegnere privo di conoscenze tecnico-giuridiche, per aver fatto *“legittimo affidamento sulla correttezza del proprio operato”*. La buona fede dell’appellante, invero, sarebbe altresì confermata dal fatto che, in precedenza, quando il sistema telematico dell’Università lo consentiva, egli aveva espressamente richiesto (con istanza del 11.3.2011) e ottenuto (con nota del 25.3.2011, prot. 8307) l’autorizzazione a effettuare l’incarico retribuito di C.T.P. nel “processo OMISSIS”. 4. ***“Errata quantificazione del danno ascritto al prof. Nano”***. L’appellante lamenta l’erroneità della quantificazione del danno operata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, invece che al netto in quanto la decisione delle SS.RR. n. 24/2020/QM, richiamata in sentenza, sarebbe inidonea a fondare la motivazione in parte qua, non avendo adeguatamente valutato la portata del comma 2-bis dell’art.

10, TUIR (d.P.R. n. 917/86), introdotto dall'art. 150 del c.d. "decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020). L'appellante si doleva poi del mancato uso del potere riduttivo. In data 25.5.2023 la Procura generale depositava le proprie conclusioni contestando analiticamente i motivi di gravame ed eccependone l'infondatezza in fatto e diritto, anche alla luce della richiamata giurisprudenza in materia, concludendo per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite.

3. Con la sentenza qui gravata questa Sezione, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione, ha rigettato, nel merito, il gravame.

In punto prescrizione è stato confermato l'orientamento secondo il quale l'occultamento doloso può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente ad oggetto un atto dovuto. Ha evidenziato come nella fattispecie è pacifico e incontestato che l'odierno appellante non abbia mai comunicato (se non una sola volta nel 2011, prima dei fatti di causa) né previamente richiesto l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi contestati, così eludendo gli obblighi cui era tenuto per legge. A nulla rileva che il docente non abbia posto in essere comportamenti volti a nascondere all'Ateneo l'attività extra istituzionale svolta, che l'abbia esercitata apertamente (anche in pubbliche udienze dinanzi all'Autorità giudiziaria), che abbia fatturato in regime

IVA tutte le prestazioni, che abbia reso regolari denunce fiscali e, quindi, che non l'abbia svolta *"in nero"*, atteso che tutti i descritti comportamenti non integrano adempimento ex art. 1218 c.c. degli obblighi infungibili di informazione posti a suo carico nei confronti dell'Ateneo.

Quanto al merito il giudice d'appello ha rilevato che tutti gli incarichi esterni svolti dall'appellante sono consistiti in *"consulenze tecniche di parte"* rese in procedimenti penali e civili, per conto di numerose società private, ma anche di persone fisiche, attinte nei vari contenziosi indicati in atti.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo, lo stesso ha rilevato che dal coordinamento delle norme, statali e regolamentari, si ricava che sono compatibili col regime a tempo pieno e liberamente espletabili, senza previa autorizzazione del Rettore del Politecnico, *"le perizie giudiziarie"* e, cioè, esclusivamente quelle *"affidate dall'autorità giudiziaria"* risultando liberamente esperibili, in fattispecie e ai tempi di causa, le sole consulenze tecniche d'ufficio. E' fuor di dubbio, infatti, che la consulenza tecnica di parte non sia *"affidata dall'autorità giudiziaria"*, ma dalle parti processuali, atteso che il giudice civile, dopo aver nominato il proprio consulente tecnico (C.T.U.) ex artt. 61 e 191 c.p.c., si limita, nella stessa ordinanza, a facoltizzare le parti alla nomina dei propri consulenti tecnici entro un determinato termine ex art. 201 c.p.c.. Il giudice d'appello ha quindi concluso che se l'incarico di C.T.U. è compatibile col

regime a tempo pieno ex art. 11, comma 5, lett. a), d.P.R. n. 382/1980 e liberamente espletabile dai docenti del Politecnico ai sensi del citato Regolamento (art. 3, comma 3, lett. h) deve ritenersi che, argomentando *a contrariis*, l'incarico di C.T.P. possa considerarsi contiguo ancorché non sovrapponibile con quello di C.T.U., trattandosi obiettivamente di prestazione svolta in ambito processuale e sotto il controllo formale dell'autorità giudiziaria. Conclusivamente, sul punto, a parziale modifica della motivazione della sentenza impugnata, il Collegio ha ritenuto che gli incarichi svolti dall'appellante restino connotati da illiceità perché espletati in assenza di previa autorizzazione, stante il dettato normativo di riferimento innanzi richiamato e, in specie, l'inequivoco Regolamento universitario all'epoca vigente. Quanto all'elemento soggettivo è stato affermato che la consapevole violazione del dettato normativo e, soprattutto, del Regolamento universitario (art. 3, comma 3, lett. h) che menzionava espressamente le sole *“perizie affidate dall'autorità giudiziaria”* (e non le consulenze tecniche di parte) tra le attività liberamente espletabili dai docenti del Politecnico, sono circostanze idonee a integrare il dolo dell'appellante.

4. Il prof. Nano ha interposto ricorso per revocazione con atto in data 3 ottobre 2023, deducendo ***“Revocazione ai sensi dell'art.202, lett. f), All.1, C.G.C. perché la sentenza è l'effetto di un errore di fatto, risultante dagli atti e dai***

documenti della causa, sull'esistenza di una previsione del Regolamento dell'Ateneo contenente l'obbligo di previa autorizzazione del Rettore per l'attività di consulenza".

Il ricorrente ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata ha riformato la decisione di primo grado nella parte in cui affermava che gli incarichi in contestazione svolti dal Prof. Nano costituiscono attività libero-professionale e, cioè, attività *"incompatibile con il regime a tempo pieno dei Professori"*, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del *"Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori"*, introdotto con Decreto del Rettore prof. OMISSIS, prot. n. 21484, del 1° agosto 2011 concludendo nel senso che gli incarichi in questione sarebbero comunque *"connotati da illiceità perché espletati in assenza di previa autorizzazione, stante il dettato normativo di riferimento innanzi richiamato e, in specie, l'inequivoco Regolamento universitario all'epoca vigente"*.

La statuizione sopra riferita si fonderebbe su un errore di fatto consistente nella falsa presupposizione che il Regolamento al tempo vigente richiedesse la previa autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di consulenza, quale sarebbe quella svolta dal prof. Nano. La verità di tale fatto erroneamente presupposto dalla sentenza sarebbe incontrastabilmente esclusa dalla lettera del citato Regolamento – agli atti di causa (doc. 2 del fascicolo di 1° grado, per comodità prodotto nuovamente sub doc. 1) – che, al comma 2 dell'art. 3 (*"Attività*

compatibili e non soggette ad autorizzazione”), testualmente recita *“I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di (...) consulenza (...) così come disposto dall’art. 6, comma 10, della legge 240/2010”*.

Il Regolamento, cioè, non richiederebbe la preventiva autorizzazione del Rettore per lo svolgimento di tutte le consulenze, che sarebbero riconosciute *“libere”* ed espressamente *“non soggette ad autorizzazione”*.

La Corte, invece, avrebbe erroneamente ritenuto esistente la prescrizione della *“previa autorizzazione”*, prescrizione che sarebbe però del tutto assente nel testo della citata disposizione. Si tratterebbe di un palese *“abbaglio dei sensi”*, sulla base del quale la sentenza giungerebbe erroneamente ad affermare l’illiceità degli incarichi svolti.

Sarebbe di fronte a un caso tipico di errore di fatto, come tale eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, in quanto riguardante l’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, in relazione alla loro esistenza e al loro significato letterale. Né potrebbe valere a dimostrare l’insussistenza dell’errore in questione il richiamo al comma 3 del medesimo art. 3 del Regolamento che riguarderebbe ipotesi ulteriori rispetto all’attività di consulenza di cui al comma 2 (di per sé compatibile e non soggetta ad autorizzazione) e, quindi, non concernenti la fattispecie in

esame.

Il ricorrente deduce, inoltre “**Sussistenza di tutti i presupposti di ammissibilità del ricorso ex art.202, primo comma, lett. f), All.1 C.G.C. con riguardo all’errore in esame**”.

Le deduzioni svolte sarebbero, secondo il ricorrente, sufficienti a dimostrare che la sentenza è l’effetto di un errore di percezione che ha indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto (e, cioè, la necessità di autorizzazione per l’attività di consulenza) la cui verità risulta invece esclusa dai documenti di causa e, in particolare, dal testo dell’art. 3, comma 2 del Regolamento.

Inoltre, il fatto oggetto di errore non avrebbe costituito punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e nessun dubbio sussisterebbe in ordine alla circostanza che l’errore denunciato abbia costituito elemento decisivo della statuizione da revocare e, cioè, “*determinante, secondo un nesso di causalità necessaria*”.

Secondo il ricorrente, una volta conclusa positivamente la fase rescindente, stante l’ammissibilità del presente motivo, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata e conseguentemente dovrebbe venire accolto l’appello proposto dal Prof. Nano poiché il fatto erroneamente ritenuto esistente costituirebbe l’unico presupposto in forza del quale la sentenza ha individuato l’illegittimità degli incarichi svolti.

5.La Procura generale ha depositato le conclusioni nel giudizio in data 8 marzo 2024 evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, per ritenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 202, c. 1 lett. f) c.g.c.. Ha rammentato come il vizio di errore di fatto (art. 202, comma 1, lett. f), CGC) ricorra solo allorquando risulti, dagli atti o dai documenti di causa, che la sentenza è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, la Sezione d'appello avrebbe correttamente statuito, interpretando i precetti normativi contenuti nell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1982, n. 382, nell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché nel Regolamento del Politecnico di Milano del 1° agosto 2011, applicabili *ratione temporis*, che *“sono compatibili con il regime a tempo pieno e liberamente espletabili, senza preventiva autorizzazione del rettore del Politecnico, le ‘perizie giudiziarie’ e, cioè, esclusivamente quelle affidate dall'autorità giudiziaria”*. L'interpretazione del Regolamento del Politecnico di Milano avrebbe quindi costituito un punto controverso su cui il giudice ha giudicato in appello; dal che dovrebbe desumersi l'inammissibilità del gravame.

6. Con ordinanza n. 2/2024 la sezione d'appello ha respinto

l'istanza cautelare connessa al ricorso rilevando che "in assenza della dimostrazione dei presupposti di merito, e cioè della sussistenza di un danno grave e irreparabile, anche la circostanza dell'avvenuto e comprovato deposito del ricorso in cassazione non appare idonea a giustificare la concessione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 209 c.g.c.".

All'udienza pubblica l'avv. Angela Sarli per il ricorrente e il V.P.G. Fabrizio Cerioni, in rappresentanza della Procura generale, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Con il ricorso in esame viene richiesta la revocazione della sentenza in epigrafe in relazione alla prospettata sussistenza dell'ipotesi revocatoria di cui all'art. 202, c.1 lettere f), c.g.c. che prevede che *"le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: ... f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.."*

In relazione al prospettato motivo di lagnanza valgono i principi a più riprese affermati dalla giurisprudenza di questa Sezione per cui l'errore rilevante in cui il giudice sia incorso, in tale ipotesi, è solo ed esclusivamente quello che cada sull'apprezzamento dei fatti, tanto nel caso in cui la sentenza sia fondata su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, tanto nel caso in cui sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Per consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità e contabile, l'errore di fatto idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve infatti: "1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Detto errore - pertanto - non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la

sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto, apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione" (Cass., 5 marzo 2019, n. 6378; Cassazione civile sez. VI, 31 agosto 2017, n.20635; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828).

Alla luce di tali premesse, rileva il Collegio che anche il secondo motivo di ricorso proposto dal prof. Nano si appalesa inammissibile. In alcun modo risulta infatti indicata quale sia, in concreto, la *"supposizione del fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa"* o, al contrario, ove il giudice abbia *"supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita"*, mancando qualsiasi allegazione al riguardo.

Nell'uno e nell'altro caso presupposto indefettibile per la sussistenza del relativo motivo di revocazione è che la questione non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II, n. 272/2020; Sez. II app., 20 settembre 2017, n. 628) poiché ogni censura che ridondi in errore di giudizio o supponga un errore di diritto *"esula dal perimetro del giudizio revocatorio, trattandosi di vizi "la cui ricorrenza esclude ed è incompatibile con la stessa natura dell'errore c.d. revocatorio, che consiste non già in un preteso inesatto apprezzamento o*

valutazione di norme di legge, sostanziale o processuale (errore di giudizio), ma in una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti del giudizio: errore che deve avere i caratteri di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, oltre che di decisività" (ex plurimis, Cass. nn. 17194, 15752 e 11202 del 2017; nn. 26278 e 25474 del 2016; n. 25654 del 2013; n. 836 del 2012; n. 16136 del 2009; n. 14766 del 2006; n. 6198 del 2005).

I motivi di ricorso non pongono in rilievo errori di fatto revocatori ma censurano, in realtà, il percorso logico motivazionale della sentenza.

L'errore definito dal ricorrente "*di fatto*" consisterebbe nella "*falsa presupposizione che il Regolamento al tempo vigente richiedesse la previa autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di consulenza*" quale sarebbe quella svolta dal prof. Nano.

Secondo il ricorrente "*la verità di tale fatto erroneamente presupposto dalla sentenza è incontrastabilmente esclusa dalla lettera del citato regolamento...che, al comma 3 dell'art. 3...testualmente recita "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di ...consulenza...così come disposto dall'art. 6, comma 10, della legge 240/2010".*

Non è chi non veda che la censura mossa dal ricorrente non si appunta su un errore di fatto bensì sull'attività interpretativa del giudice che ha diversamente inquadrato la fattispecie

reputando rilevante, ai fini del decidere, la chiara disposizione all'art. 3 (Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione), comma 3, lett. h) del Regolamento del Politecnico del 1^a agosto 2011, vigente all'epoca dei fatti di causa, il quale prevedeva espressamente che *“sono inoltre esclusi da preventiva autorizzazione, anche se è prevista la corresponsione di un compenso, i seguenti incarichi: ... le perizie affidate dall'autorità giudiziaria”*.

Ha dato altresì rilievo all'art. 11, comma 5, lett. a), del d.P.R. n. 382/1980, reputando che dal coordinamento delle suindicate norme, statale e regolamentare, si potesse trarre la conclusione della compatibilità col regime a tempo pieno e della libera esperibilità, senza previa autorizzazione del Rettore del Politecnico, delle sole *“perizie giudiziarie”* e, cioè, esclusivamente di quelle *“affidate dall'autorità giudiziaria”*, giungendo dopo ampio e articolato *iter* argomentativo, *a contrario*, alla opposta conclusione per le perizie di parte, rilevanti in fattispecie.

Alcun errore di percezione degli atti acquisiti al processo è rilevabile nella fattispecie, riguardando le censure mosse con il ricorso in revocazione profili meramente interpretativi, concernenti la qualificazione giuridica di fatti, rispetto ai quali potrebbe, al più, venire in rilievo un *error in iudicando*, peraltro in concreto insussistente.

Come chiarito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità,

amministrativa e contabile non si è in presenza di un errore revocatorio nell'ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo ad un errore di valutazione, come tale qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione.

È stato precisato che *"non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione"* (Cass. del 26.09.2013, n. 22080; da ultimo, nello stesso senso, Cass. del 13.11. 2016, n. 14108 Cass., del 5.04. 2017, n. 8828; Cass. del 3.10.2018, n. 27570; Cass. del 22.10.2019, n. 27892).

E' noto, infatti, che l'errore di fatto revocatorio *"... non può tradursi in un preteso, inesatto, apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione"* (Corte conti, Sez. II, n.

193/2020; Cass., 5 marzo 2019, n. 6378; Cassazione civile sez. VI, 31 agosto 2017, n.20635; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828).

L'errore di fatto, del resto, "*avviene nell'ambito di un'attività sensoriale-percettiva, mentre l'errore di diritto si verifica nell'ambito di un'attività intellettuale: solo il primo, come detto, conduce alla revocazione della sentenza, poiché, altrimenti, la revocazione sarebbe una forma di gravame in teoria reiterabile più volte, idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale*" (Cons. Stato., Sez. V, n. 5480/2020)" (Cons. Stato Sez. VII, n. 1458/2022).

Diversamente da quanto addotto dal ricorrente in revocazione le argomentazioni in forza delle quali il giudice ha affermato la sussistenza dell'obbligo di autorizzazione in relazione alle consulenze di parte rese dal prof. Nano non discendono da un "*errore di percezione*" bensì da una attività interpretativa delle norme di riferimento delle quali è stato ampiamente e puntualmente ricostruito il quadro applicativo in ragione della speciale tipologia di attività extraistituzionale rilevante in fattispecie.

Non è quindi rilevabile una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che si sia tradotto in un falso presupposto fattuale bensì una attività di apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto del complesso delle norme rilevanti, delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio.

È stato a più riprese affermato che “non sono suscettibili di revocazione le sentenze per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa ... poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio” (Cass. n. 5326/2023; Cass., n. 6174/2024).

E’ pacifico in giurisprudenza che debba “escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Cass., III, n. 25871/2023; Cass. Sez. U. n. 31032 del 2019).

Difettano quindi, con evidenza, i presupposti legislativamente individuati ai fini di ritenere configurabile il dedotto errore di fatto, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale

d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.

Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 192,00 (CENTONOVANTADUE/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Rita Loreto)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 11 LUGLIO 2024

Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

F.TA DIGITALMENTE